

DECRETO AGOSTO: VERSAMENTI, ESONERI E BONUS

Il decreto agosto proroga ulteriormente i versamenti sospesi, rinvia i secondi acconti per i contribuenti ISA, introduce esenzioni IMU per il settore del turismo e dello spettacolo, prevede nuovi contributi principalmente per turismo, ristorazione, spettacolo e sport.

Dopo aver analizzato le misure sul lavoro, si propone una sintesi delle altre principali disposizioni del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto) entrato in vigore il 15 agosto.

1. Proroga versamenti sospesi (art. 97)

È prevista una rateizzazione dei versamenti di marzo, aprile, maggio, sospesi prima dal decreto Cura Italia e poi dal decreto Rilancio (vedi *nota informativa 23/2020*). I versamenti devono essere effettuati, per un importo pari al 50%, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, di cui la prima entro il 16 gennaio 2021.

2. Secondi acconti contribuenti soggetti agli ISA e forfetari (art. 98)

Il termine di versamento dei secondi acconti Ires, Irpef, sostitutive, Irap, cedolare, ivie, ivafe relativo al 2020 è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti forfetari o che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (con ricavi o compensi non superiori ad euro 5.164.569 euro) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre 2019. La disposizione pare poco efficace, considerato che i contribuenti che hanno registrato un consistente calo di fatturato nel 2020 molto probabilmente non verserebbero (o ridurrebbero consistentemente) il secondo acconto.

3. Proroga sospensione cartelle esattoriali e avvisi esecutivi (art. 99)

I termini di versamento delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito Inps ed avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, ivi comprese le rate per il pagamento dilazionato delle cartelle emesse in relazione a entrate anche non tributarie, sono sospesi dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 (precedente termine 31 agosto). I pagamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020 (ferma restando la possibilità di chiedere la dilazione). È prorogata al 15 ottobre anche la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni.

4. Esenzioni IMU per turismo, spettacolo e fiere (art. 78)

Sono esentati dalla seconda rata IMU 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere

- per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell'esclusione del pagamento del primo acconto;
 - e) gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - f) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esentati anche per il 2021 e 2022, previa autorizzazione della Commissione europea).

5. Contributi ed esoneri per strutture turistico-ricettive e ristorazione

5.1 Nel limite di spesa di 600 milioni per il 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non tassato alle imprese in attività al 15.8.2020 (con fatturato e corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 o con attività avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristoranti), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering) per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari. Un DM da emanarsi entro il 14.9.2020 stabilirà i criteri, le modalità e i limiti di importo del contributo di cui è previsto il pagamento anticipato del 90% al momento dell'accettazione della domanda, presentando i documenti certificanti gli acquisti, anche non quietanzati (art. 58).

5.2 È riconosciuto un contributo a fondo perduto (alternativo a quello di cui al § 5.1) ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, con elevate presenze turistiche estere (e precisamente Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari), il cui ammontare di fatturato e corrispettivi realizzati in tali zone a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2019. Il contributo è pari al 15%, 10% o 5% - rispettivamente per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000, tra 400.000 e 1.000.000 e oltre 1.000.000 di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15.8.2020 - della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e giugno 2019; non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non superiore a 150.000 euro; i suddetti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle suindicate zone A (art. 59).

5.3 Il decreto agosto reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, fino ad un massimo di 200.000 euro, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (art. 79).

5.4 È prorogato al 31 dicembre 2020 l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività di ristorazione (art. 109).

6. Credito d'imposta locazioni (art. 77)

Il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso al mese di giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).

7. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari a società sportive (art. 81)

In favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni a favore di leghe nell'ambito delle discipline olimpiche, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile, con ricavi compresi tra 200 mila e 15 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 90 milioni di euro. L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento europeo sugli aiuti di Stato in regime de minimis.

8. Proroga moratorie per le PMI (art. 65)

Sono prorogati dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 i termini del divieto di revoca delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; per il rimborso dei prestiti non rateali; per il rimborso dei mutui e degli altri finanziamenti rateali (compresi i leasing).

9. Rivalutazione beni d'impresa (art.110)

Rimandiamo ad una successiva nota l'analisi della rivalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, che può essere effettuata ai soli fini contabili o anche fiscali col pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

2 settembre 2020